

**STATUTO**  
**Costituzione dell'Associazione**  
**GIANROBERTO CASALEGGIO**  
*(versione Web)*

**Articolo 1. DENOMINAZIONE**

L'associazione ha denominazione: **ASSOCIAZIONE GIANROBERTO CASALEGGIO**

**Articolo 2. OGGETTO**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha il fine di promuovere attività culturali, sociali, digitali, artistiche, ricreative che contribuiscano alla crescita culturale dei propri soci, allo sviluppo del dibattito libero e indipendente sul futuro dell'uomo e di ogni forma di comunicazione, aggregazione, relazione umana, sociale e imprenditoriale, alla formazione di una rete connettiva e culturale, nella continuità dei principi che hanno animato il pensiero e l'azione di Gianroberto Casaleggio.

**Articolo 3. SEDE**

L'associazione ha sede in Settimo Vittone (TO), Regione Caney Superiore, n. 88.

La sede potrà essere trasferita su delibera del Comitato Direttivo.

**Articolo 4. DURATA**

L'Associazione è duratura sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata su deliberazione del Comitato Direttivo.

**Articolo 5. FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea dei soci, salvo quanto stabilito all'art. 8 per la quota di iscrizione iniziale.

Il fondo comune dell'Associazione è altresì costituito dai contributi e donazioni da chiunque effettuati per sostenere l'attività dell'Associazione, nonché da proventi provenienti da qualsiasi fonte.

**Articolo 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere Segretario;
- il Revisore.

Tutte le cariche all'interno dell'associazione, si intendono esercitate a titolo gratuito ad eccezione del revisore.

**Articolo 7. SOCI FONDATORI, ASSOCIATI**

Sono soci dell'Associazione i Soci Fondatori e gli Associati, cioè tutti coloro che, avendo fatto domanda di entrare nell'Associazione, abbiano ottenuto il formale benestare del Comitato Direttivo.

La qualità di socio cessa con il decesso della persona, con l'estinzione dell'Associazione, con il recesso o con l'esclusione.

## Articolo 8. **CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

Il contributo associativo è determinato per la prima iscrizione in € 500,00 per i soci Fondatori ed in € 300,00 per gli altri soci. Successivamente sarà determinato con delibera dell'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

I contributi associativi sono comunque a fondo perduto, non sono trasmissibili ne' rivalutabili, ne' ripetibili nemmeno in caso di decesso, recesso, estinzione dell'Associazione o esclusione da essa.

Il versamento del contributo associativo, oltre al diritto di partecipazione alla vita dell'Associazione secondo le norme statutarie, non genera altri diritti ne' quote di partecipazione trasmissibili a titolo gratuito od oneroso.

Il socio che intende recedere dall'Associazione ne da comunicazione scritta al Comitato Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa anche dopo due solleciti scritti del Tesoriere Segretario, comporta di diritto l'esclusione dall'Associazione.

## Articolo 9. **ASSEMBLEA**

L'assemblea rappresenta la generalità dei soci e decide sulle materie riservate dalla Legge o da questo statuto, nonché sugli argomenti che il Comitato Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo di quelli iscritti con diritto di voto sottopongono alla sua approvazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel relativo libro dei soci e che non siano in mora nell'esecuzione dei conferimenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio che non sia membro del Comitato Direttivo o Revisore dell'Associazione

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b. la nomina, la revoca e la sostituzione dei membri del Comitato Direttivo;
- c. la nomina del Tesoriere segretario;
- d. la nomina del Revisore.
- e. Ogni altro argomento non di competenza del Comitato Direttivo.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo;
- b. lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti e aventi diritti al voto.

Intervento e voto: Video/audio conferenza, consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui la decisione dei soci possa essere adottata mediante consultazione scritta tra i soci o sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti, anche separatamente, da ciascun socio, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Nel caso di voto per consultazione scritta o per corrispondenza l'assemblea è validamente costituita con il voto favorevole di più della metà dei soci aventi diritto al voto.

### Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

### Articolo 10. **COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo si compone da due a cinque membri scelti, per il primo triennio, tra i soci fondatori.

Successivamente i membri del Comitato Direttivo potranno essere scelti tra tutti i soci.

Tutti i consiglieri devono comunque essere soci con diritto di voto.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di tempo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri eletti, gli altri consiglieri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore se nominato.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri elettivi, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Venendo a mancare i consiglieri cooptati dal Comitato Direttivo, essi sono sostituiti mediante nuova designazione.

I consiglieri eletti o designati in sostituzione di quelli venuti a mancare, scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

### Articolo 11. **POTERI DI GESTIONE**

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna.

Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può sottoporre ai soci il compimento di un atto di gestione, per acquisirne il parere che, comunque, non è da ritenersi vincolante.

Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle proprie riunioni alcuni soci per discutere temi coerenti con le loro particolari esperienze /competenze.

Il Consiglio di Gestione delibera:

- sull'ammissione di nuovi associati che ne facciano domanda;
- sull'esclusione degli associati non in regola con il versamento delle quote ;
- sulle iniziative socio culturali e/o commemorative ritenute utili o opportune per il raggiungimento dello scopo associativo;
- sul progetto di bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

#### Articolo 12. **FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO.**

Il Comitato si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Associazione o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, oppure dal Revisore.

La convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno lavorativo.

Le riunioni di Comitato sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Componente designato dal Comitato stesso.

Il Tesoriere Segretario Generale è anche Segretario del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento il Comitato Direttivo nomina il Segretario della riunione.

Il Comitato può radunarsi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della riunione.

#### Articolo 13. **IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Comitato Direttivo e il Vice Presidente, se nominato, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in via disgiunta.

Il Presidente o il Vice Presidente, in caso di assenza del primo, danno esecuzione alle decisioni del Comitato e danno impulso all'attività dell'Associazione.

#### Articolo 14. **IL TESORIERE SEGRETARIO**

Il Tesoriere Segretario attende alla gestione amministrativa dell'Associazione nonché all'istruttoria di tutti gli atti che devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato Direttivo.

Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione, ne redige i verbali e li trascrive sui corrispondenti libri.

#### Articolo 16. **IL REVISORE**

L'Assemblea può nominare un Revisore e un supplente che gli subentri in caso di dimissioni o in caso del suo venir meno.

In tal caso il Revisore subentrato resterà in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile senza limiti di tempo.

Il Revisore, se nominato, esercita le funzioni previste dal Codice Civile per i sindaci e i revisori contabili delle società a responsabilità limitata.

L'assemblea che nomina il Revisore ne determina la remunerazione annua.

#### Articolo 17. **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla formazione del bilancio sociale consuntivo e alla proposizione del bilancio preventivo per il nuovo anno.

I bilanci di esercizio consuntivo e preventivo devono essere presentati ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni.

Articolo 18. **RISULTATO DELLA GESTIONE**

Il risultato della gestione, salvo diversa destinazione dell'Assemblea degli Associati, sarà attribuito al Patrimonio dell'Associazione.

Articolo 19. **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri ed eventuali compensi e deliberando sulla destinazione dell'eventuale patrimonio netto residuo dopo la liquidazione. E' comunque esclusa l'assegnazione del patrimonio ai soci o agli organi dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione potrà essere devoluto ad Associazioni od Enti che perseguono fini analoghi o dato in beneficenza.

I soci fondatori,  
Davide Casaleggio  
Sabina del Monego